**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 437**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che lo schema citato mira a realizzare un sistema di verifiche dell’apprendimento di coloro che svolgono il tirocinio per l'accesso alla professione forense che sia ispirato a criteri di omogeneità, come stabilisce l’articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante una costruzione normativa che prevede corsi di preparazione strutturati sulla base di linee guida da una parte, ed una centralizzazione dei criteri di verifica tramite una Commissione nazionale dall’altra;

osservato che:

-         le verifiche non possono costituire un succedaneo dell’esame di Stato cui solo ed esclusivamente è rimessa la completa valutazione dell’idoneità dell’aspirante avvocato all’iscrizione all’Albo ed è quindi rispettoso dell’impianto normativo generale prevedere un sistema che non duplichi l’esame di Stato. Tali verifiche peraltro consentono di valutare il profitto del tirocinante al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio che gli permette di accedere all’esame di Stato;

-         un sistema di valutazione del profitto del tirocinante affidato esclusivamente a *test* a risposta multipla appare non esattamente rispondente alla verifica della preparazione, sia in relazione ai contenuti formativi definiti "essenziali" dall’articolo 43, comma 2, lettera b), della citata legge n. 247/2012 (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale e tecnica di ricerca), sia soprattutto in relazione alla dimostrazione degli obiettivi di apprendimento delineati dalla medesima legge, attraverso l’indicazione dei criteri di valutazione di cui all’articolo 46, comma 6 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione).

-         Attraverso il *test* a risposta multipla è possibile verificare una preparazione nozionistica del candidato in riferimento agli istituti (sostanziali e/o processuali) dei numerosi insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, ma difficilmente esprimere una valutazione in relazione alla capacità del praticante di redigere atti e pareri, o fornire informazioni utili ad una verifica sul suo apprendimento del linguaggio giuridico nonché delle tecniche di ricerca delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali, come richiede espressamente la legge professionale (articolo 46, comma 6) in relazione alle prove dell’esame di Stato. Difficile dunque, con il solo *test* a risposta multipla, dar conto della acquisizione da parte del tirocinante di quelle abilità che la legge professionale indica come necessarie allo svolgimento dell’attività professionale, fondata – per espressa disposizione di legge – sull'indipendenza dell’azione e sull'autonomia di giudizio intellettuale del futuro avvocato (articolo 3, comma 1 della legge professionale).

-         Nel solco del suggerimento del Consiglio di Stato, e quindi di una differenziazione della verifica finale rispetto a quelle intermedie, in luogo di un numero di domande maggiore per la prima rispetto alle seconde (come proposto dal Ministero), la prova finale si può concretare nella redazione di un parere o di un atto (in materia scelta dal tirocinante tra diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo) ovvero in un test a risposte aperte.

ritenuto che il sistema di verifiche di cui all’articolo 8, con riferimento alla ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale, possa generare dubbi in ambito applicativo poiché il riferimento al termine "ultimo" potrebbe indurre a riferirsi al periodo temporale ritenendo quindi che il tirocinante debba attendere il semestre del nuovo anno per la ripetizione del ciclo semestrale;

considerato infine che l’articolo 11 dello schema - riguardante l’entrata in vigore e la decorrenza della normativa - non esclude criticità interpretative, se si segue il tenore letterale. Infatti, il primo giorno del primo semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento potrebbe intendersi anche riferita al primo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento, quando senz’altro prende avvio un semestre (genericamente inteso). Sarebbe quindi opportuno precisare che il regolamento si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a far tempo dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Tutto ciò considerato esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

A)               valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 2, comma 3, che ove l'istanza di accreditamento debba essere rigettata, debba essere adottato un provvedimento espresso e motivato, escludendo la possibilità del perfezionamento del silenzio-rigetto;

B)               valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 6, comma 1, un'attività di monitoraggio su tutto il territorio nazionale al fine di evitare che si creino situazioni di disparità di trattamento tra gli interessati, in ragione delle scelte operate dai vari consigli dell'ordine;

C)               valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 6, comma 2, che gli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, possano comunque frequentare i corsi, a prescindere dalle eventuali borse di studio;

D)               valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 dell’articolo 8 dello schema con il seguente: «Le verifiche del profitto intermedie al corso consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande; ciascuna verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento.»

Sempre a tale riguardo, sarebbe opportuno aggiungere un nuovo comma 2-*bis* all’articolo 8, che preveda alternativamente: soluzione a) La verifica finale consiste nella redazione di un atto o di un parere in materia di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo, a scelta del tirocinante, su quelli proposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento, e si intenderà superata se lo stesso avrà conseguito un voto pari ad almeno sei decimi; soluzione b) La verifica finale consiste nella somministrazione di un numero di domande a risposta aperta da un minimo di sei ad un massimo di nove a scelta tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento e si intenderà superata se il tirocinante risponderà correttamente ad almeno i due terzi delle domande formulate.

Conseguentemente dovrebbe modificarsi anche l’articolo 9 mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* che preveda alternativamente: soluzione a) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 3, elabora i temi ai fini della redazione dei pareri in diritto civile e diritto penale ovvero i quesiti ai fini della redazione di un atto giudiziario in ambito civile, penale e amministrativo oggetto della verifica finale. Soluzione b) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 3 comma 3, elabora le domande a risposta aperta da sottoporre in sede di verifica finale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all’articolo 3; curarne l’aggiornamento ogni sei mesi.

Il comma 4 dell'articolo 9 dello schema andrà quindi integrato con riferimento ai temi che, così come le domande, dovranno essere inviate dalla Commissione nazionale ai Consigli circondariali.

E)        Si valuti l'opportunità di espungere - all'articolo 8, comma 3, dello schema - la parola: «ultimo» e di sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 con il seguente: «Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica finale».

F) Si invita il Governo a sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 11 dello schema con il seguente: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 437**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che lo schema citato mira a realizzare un sistema di verifiche dell’apprendimento di coloro che svolgono il tirocinio per l'accesso alla professione forense che sia ispirato a criteri di omogeneità, come stabilisce l’articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante una costruzione normativa che prevede corsi di preparazione strutturati sulla base di linee guida da una parte, ed una centralizzazione dei criteri di verifica tramite una Commissione nazionale dall’altra;

osservato che:

-         le verifiche non possono costituire un succedaneo dell’esame di Stato cui solo ed esclusivamente è rimessa la completa valutazione dell’idoneità dell’aspirante avvocato all’iscrizione all’Albo ed è quindi rispettoso dell’impianto normativo generale prevedere un sistema che non duplichi l’esame di Stato. Tali verifiche peraltro consentono di valutare il profitto del tirocinante al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio che gli permette di accedere all’esame di Stato;

-         un sistema di valutazione del profitto del tirocinante affidato esclusivamente a *test* a risposta multipla appare non esattamente rispondente alla verifica della preparazione, sia in relazione ai contenuti formativi definiti "essenziali" dall’articolo 43, comma 2, lettera b), della citata legge n. 247/2012 (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale e tecnica di ricerca), sia soprattutto in relazione alla dimostrazione degli obiettivi di apprendimento delineati dalla medesima legge, attraverso l’indicazione dei criteri di valutazione di cui all’articolo 46, comma 6 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione).

-         Attraverso il *test* a risposta multipla è possibile verificare una preparazione nozionistica del candidato in riferimento agli istituti (sostanziali e/o processuali) dei numerosi insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, ma difficilmente esprimere una valutazione in relazione alla capacità del praticante di redigere atti e pareri, o fornire informazioni utili ad una verifica sul suo apprendimento del linguaggio giuridico nonché delle tecniche di ricerca delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali, come richiede espressamente la legge professionale (articolo 46, comma 6) in relazione alle prove dell’esame di Stato. Difficile dunque, con il solo *test* a risposta multipla, dar conto della acquisizione da parte del tirocinante di quelle abilità che la legge professionale indica come necessarie allo svolgimento dell’attività professionale, fondata – per espressa disposizione di legge – sull'indipendenza dell’azione e sull'autonomia di giudizio intellettuale del futuro avvocato (articolo 3, comma 1 della legge professionale).

-         Nel solco del suggerimento del Consiglio di Stato, e quindi di una differenziazione della verifica finale rispetto a quelle intermedie, in luogo di un numero di domande maggiore per la prima rispetto alle seconde (come proposto dal Ministero), la prova finale si può concretare nella redazione di un parere o di un atto (in materia scelta dal tirocinante tra diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo) ovvero in un test a risposte aperte.

ritenuto che il sistema di verifiche di cui all’articolo 8, con riferimento alla ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale, possa generare dubbi in ambito applicativo poiché il riferimento al termine "ultimo" potrebbe indurre a riferirsi al periodo temporale ritenendo quindi che il tirocinante debba attendere il semestre del nuovo anno per la ripetizione del ciclo semestrale;

considerato infine che l’articolo 11 dello schema - riguardante l’entrata in vigore e la decorrenza della normativa - non esclude criticità interpretative, se si segue il tenore letterale. Infatti, il primo giorno del primo semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento potrebbe intendersi anche riferita al primo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento, quando senz’altro prende avvio un semestre (genericamente inteso). Sarebbe quindi opportuno precisare che il regolamento si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a far tempo dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Tutto ciò considerato esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

A)               valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 2, comma 3, che ove l'istanza di accreditamento debba essere rigettata, debba essere adottato un provvedimento espresso e motivato, escludendo la possibilità del perfezionamento del silenzio-rigetto;

B)               valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 6, comma 1, un'attività di monitoraggio su tutto il territorio nazionale al fine di evitare che si creino situazioni di disparità di trattamento tra gli interessati, in ragione delle scelte operate dai vari consigli dell'ordine;

C)               valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 6, comma 2, che gli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, possano comunque frequentare i corsi, a prescindere dalle eventuali borse di studio;

D)               valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 dell’articolo 8 dello schema con il seguente: «Le verifiche del profitto intermedie al corso consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande; ciascuna verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento.»

Sempre a tale riguardo, sarebbe opportuno aggiungere un nuovo comma 2-*bis* all’articolo 8, che preveda alternativamente: soluzione a) La verifica finale consiste nella redazione di un atto o di un parere in materia di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo, a scelta del tirocinante, su quelli proposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento, e si intenderà superata se lo stesso avrà conseguito un voto pari ad almeno sei decimi; soluzione b) La verifica finale consiste nella somministrazione di un numero di domande a risposta aperta da un minimo di sei ad un massimo di nove a scelta tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento e si intenderà superata se il tirocinante risponderà correttamente ad almeno i due terzi delle domande formulate.

Conseguentemente dovrebbe modificarsi anche l’articolo 9 mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* che preveda alternativamente: soluzione a) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 3, elabora i temi ai fini della redazione dei pareri in diritto civile e diritto penale ovvero i quesiti ai fini della redazione di un atto giudiziario in ambito civile, penale e amministrativo oggetto della verifica finale. Soluzione b) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 3 comma 3, elabora le domande a risposta aperta da sottoporre in sede di verifica finale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all’articolo 3; curarne l’aggiornamento ogni sei mesi.

Il comma 4 dell'articolo 9 dello schema andrà quindi integrato con riferimento ai temi che, così come le domande, dovranno essere inviate dalla Commissione nazionale ai Consigli circondariali.

E)        Si valuti l'opportunità di espungere - all'articolo 8, comma 3, dello schema - la parola: «ultimo» e di sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 con il seguente: «Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica finale».

F) Si invita il Governo a sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 11 dello schema con il seguente: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».